

fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it>

Con Decreto 12 luglio, il Ministero Salute e del Lavoro aggiornano i contenuti dell'**Allegato 3A** "CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio" e dell'**Allegato 3B** "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori utili alla trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori".

### ***Le modifiche al DM 9/7/2012***

L'aggiornamento documentale degli Allegati 3A e 3B è espressamente previsto dal [DM 9 luglio 2012](#) (art. 4 comma 2) via decreto ministeriale, sentite le associazioni scientifiche del settore a seguito dell'analisi dei dati trasmessi l'anno precedente (comunicabili fino al 30 settembre 2014), per individuare le modifiche da apportare al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti e la loro fruibilità.

Inoltre il DM 12/7/2016 apporta piccole **modifiche al DM 9 luglio 2012**: in particolare all'articolo 4.1 laddove si fissa l'obbligo per il **medico competente** di trasmettere **per via telematica** i dati aggregati e sanitari di rischio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della **piattaforma informatica** predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo. Ora si conferma che l'invio dovrà passare unicamente per questa piattaforma.

### ***Modifiche agli Allegati 3A e 3B***

Il DM 12/7/2016 dunque riporta in allegato il nuovo Allegato 3B che sostituisce quello previsto nel Testo Unico di Sicurezza (e contenuto nell'Allegato II del DM 9/7/2012).

Inoltre, apporta **modifica all'allegato I del DM 9/7/2012** che riporta l'Allegato 3A del Testo Unico di Sicurezza, eliminando la «Firma del lavoratore» dai «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione».

**Rimossa anche la nota 13** dell'Allegato 3A che definiva la funzione di tale firma del lavoratore, che avrebbe dovuto attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.

### ***Riferimenti normativi:***

[DECRETO 12 luglio 2016 del MINISTERO DELLA SALUTE](#)

Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016)